



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

**CONSIDERATI** gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

**VISTO** l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

*di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.”*

**VISTO** l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *“In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.”*

**VISTO** l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *“In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.”*

**VISTO** l'art. 9 comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che per certificazione verde COVID-19, sono da intendersi *“le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”;*

**VISTO** l'art. 9 comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *“La certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.”* E nel secondo periodo prevede che *“La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo, è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.”;*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

**VISTO** l'art. 9 comma 8 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *“Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale- DGC, nonché le modalità di verifica delle stesse e l’interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni;

**VISTO** il decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali del 4 giugno 2021 concernente la deroga per lo svolgimento delle partite dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2020 programmate a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 11, 16, 20 giugno e 3 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2021 n. 1534;

**TENUTO CONTO** delle ordinanze del Ministro della Salute 14 maggio 2021 e 18 giugno 2021 recanti *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**SENTITO** il Ministro dell’Interno;

**SENTITO** il Ministro della Salute,

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Valentina Vezzali 4 giugno 2021, con riferimento all’incontro Inghilterra-Ucraina dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2020, programmato a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nella giornata del 3 luglio 2021, l’accesso degli spettatori allo stadio è consentito alle persone in possesso delle certificazioni previste dall’art. 9, commi 1 e 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87. In assenza, l’accesso allo stadio è consentito con il possesso di certificazione, redatta in lingua italiana o inglese, che attesti l’esecuzione di un test diagnostico con esito negativo al virus Covid-19 nelle 48 ore antecedenti l’evento.
3. Ai fini dell’accesso allo stadio, agli spettatori che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori in uno o più Stati o territori esteri per i quali sia previsto un periodo di isolamento



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

fiduciario dopo l'ingresso nel territorio nazionale, è richiesta l'esibizione di documentazione, atta a dimostrare l'esecuzione dei test diagnostici con esito negativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché all'art. 5, comma 2, lett. a) e b), dell'ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, ovvero all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della Salute 14 maggio 2021.

4. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 avverrà da parte dei soggetti deputati e secondo le modalità ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.
5. Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di Roma, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, ai fini dei controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni.

*Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it)).*

Roma, 02 luglio 2021

Valentina Vezzali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentina Vezzali'.

Registrato dalla Corte dei Conti  
il 2 luglio 2021 al n. 1727